

VARIAZIONE CATASTALE PER GLI <IMBULLONATI>

L'art. 1, comma 21, della Legge n. 208/2015 prevede che nel calcolo della **rendita catastale** degli immobili **non si tenga conto** di <macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo>. La predetta norma, in vigore **dall'1.1.2016** (non ha, quindi, portata interpretativa o retroattiva) riguarda gli immobili a destinazione speciale o particolare, censiti nei **gruppi <D> ed <E>**. I proprietari di tali immobili possono quindi chiedere la **rideterminazione della rendita** secondo i nuovi criteri, che, ovviamente, influirebbe, tra l'altro, nel **calcolo dell'IMU**.

<MULTIPROPRIETA'>: ADEMPIMENTI IMU E TASI

Nei casi di immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (le cosiddette <multiproprietà>, art. 69 del D. Lgs. n. 206/2005), il **versamento dell'IMU e della TASI**, sono effettuati da **chi amministra il bene**. Quest'ultimo è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento delle citate imposte dalle **disponibilità finanziarie comuni**, attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti, con addebito nel rendiconto annuale. Sempre all'amministratore fa capo l'eventuale obbligo di presentazione della **dichiarazione IMU/TASI**.

<SUPER AMMORTAMENTI> PER TUTTE LE AUTO

Pare che la dottrina sia finalmente concorde nel riconoscere spettante il **<super ammortamento>** a **tutte** le tipologie di **autovetture**, siano esse utilizzate come esclusivamente strumentali all'attività dell'impresa, date in uso promiscuo ai dipendenti o utilizzate diversamente. Per ogni tipo di autovettura opera quindi un **incremento** del costo di acquisizione **del 40%**. In virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 92, della Legge n. 208/2015, per le auto acquistate (o acquisite in locazione finanziaria) nel periodo 15.10.2015-31.12.2016, i limiti **massimi** di rilevanza fiscale del costo di acquisizione sono quindi **incrementati** fino a: - euro 25.306,39 per le autovetture; - euro 36.151,98 per gli autoveicoli utilizzati da

agenti o rappresentanti di commercio; - euro 5.784,32 per i motocicli; - euro 2.892,16 per i ciclomotori. Restano, ovviamente, **invariati i limiti di deducibilità** previsti per i veicoli in questione (20% per le auto <non assegnate>, 80% per quelle utilizzate da agenti o rappresentanti di commercio).

RETTIFICA IVA PER GLI IMMOBILI IN LEASING

Nell'ambito della circolare esplicativa dell'Agenzia, riguardo all'assegnazione agevolata dei beni ai soci (n. 26/E dell'1.6.2016), è precisato che il **decennio <di osservazione>** per la detrazione dell'IVA (art. 19-bis2), per i beni in *leasing*, **decorre** dalla data del **<risatto>**, ed è limitata, ovviamente, all'imposta assolta in tale occasione. Tale precisazione è importante, perché implica che l'imposta detratta **sui canoni di locazione finanziaria** (che costituiscono corrispettivo di una prestazione di servizio), non può essere **oggetto di rettifica della detrazione**. Quindi, nel caso di vendita (<esente IVA art. 10 del D.P.R. n. 633/1972>) di **beni immobili <risattati>** in seguito ad un contratto di *leasing*, la rettifica di detrazione dell'IVA riguarderà esclusivamente **l'imposta dovuta in sede di <risatto>**, relativamente agli anni intercorsi tra il **<risatto>** stesso e la vendita <esente>.

<SUPER AMMORTAMENTI> ED ACCONTI 2016

Nell'ipotesi in cui, nella determinazione delle imposte IRPEF-IRES 2015 abbiano concorso <super ammortamenti>, nel calcolo degli acconti 2016, col **metodo <storico>**, deve essere **ignorato l'effetto sulle imposte di tale maggiore deduzione**. In pratica ci si deve comportare **come se** tale agevolazione **non ci fosse stata**, cioè aumentare l'imponibile IRPEF-IRES (quale base di calcolo delle imposte 2015) dei <super ammortamenti>, e quindi, di conseguenza, calcolare le imposte dovute in acconto 2016 sull'imponibile così determinato. Qualora, invece, si applicasse il **metodo <previsionale>** (calcolo degli acconti prendendo a base, stimandole, le imposte dovute per il 2016), è **possibile tener conto** nel calcolo dell'acconto 2016 del risparmio fiscale ottenibile dai <super ammortamenti>.

OCCULTAMENTO E DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI

A proposito dell'**occultamento e distruzione delle scritture contabili**, la Cassazione (sentenza n. 19106 del 9.5.2016) ha recentemente confermato il proprio precedente orientamento, affermando che per la commissione del **reato** di cui sopra è richiesto <un **comportamento attivo e commissivo del contribuente**>. Vi è, cioè, una netta **differenza** tra la <mera **mancata istituzione e tenuta delle scritture contabili**>, che costituisce un <semplice comportamento omissivo>, rispetto al loro **occultamento o distruzione**, che richiede una condotta <commissiva>. Peraltro, anche il **mancato reperimento** tra i documenti contabili in azienda di **fatture emesse dal fornitore** costituisce <occultamento di scritture contabili>.

COMPENSI AMMINISTRATORI SENZA DELIBERA

Da una sentenza della Cassazione (n. 11779 dell'8.6.2016) ci giunge <indirettamente> un suggerimento per rimediare alla mancata fissazione <tempestiva> del **compenso agli amministratori**, che, in linea generale, mette in discussione la **deducibilità fiscale** dell'onere. La citata sentenza giudica indispensabile, ai fini citati, o una specifica delibera, oppure, che, **in sede di approvazione del bilancio**, da parte dell'assemblea **totalitaria**, siano **<esplicitamente discussi ed approvati tali compensi>**. Ovviamente, quanto <suggerito> dalla Corte suprema non è, al momento, da considerare come <prassi>, bensì <estremo rimedio>.

LIMITI ALL'ATTIVITA' DELL'ACCOMANDANTE

Le norme del Codice civile e quelle previdenziali ci forniscono indicazioni dei limiti entro i quali il socio **accomandante** può svolgere qualche attività nell'ambito della Società in accomandita semplice. L'art. 2320 del Codice civile stabilisce che gli accomandanti **<non possono>** compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di **procura speciale per singoli affari**, pena l'assunzione di responsabilità illimitata e solidale verso terzi per tutte le obbligazioni

sociali **precedenti e successive**, e possa essere dichiarato fallito, per estensione del fallimento della società, ex art. 147 della Legge fallimentare. Il suddetto divieto opera riguardo sia ai rapporti esterni, sia gli **atti relativi ai rapporti interni** alla società. Come ha previsto la Cassazione (sentenza n. 13468/2010), deve però trattarsi di un'**attività <gestoria>**, che si concretizzi nella <direzione degli affari sociali> e implichi <scelte proprie del titolare dell'impresa>. La legge contempla, tuttavia alcune **deroghe** al divieto di <immistione>, che **consentono all'accomandante** la prestazione di attività lavorativa in qualità di: - **dipendente** (qualora vi sia soggezione al potere direttivo e di controllo di un altro socio munito di <supremazia>); - **collaboratore o professionista esterno**; - **collaboratore/coadiutore familiare**, nel caso di componenti della famiglia. Ai fini **previdenziali**, l'obbligo di contribuzione, previsto per i soci accomandatari, è invece escluso per gli accomandanti (ad eccezione dei **dipendenti** e dei **coadiutori** degli accomandatari, ove si tratti di familiari). E' necessaria qualche cautela, specie ai fini previdenziali, per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente in ambito familiare, in quanto per l'INPS, le parti interessate sono tenute a fornire **<prove precise e rigorose dell'esistenza di un rapporto oneroso e di natura subordinata>**. Se ciò non avviene, si corre il rischio di subire il **<diconoscimento>** del rapporto stesso, e la sua riconduzione alla mera <collaborazione familiare>, soggetta a contribuzione nelle <Gestioni dei lavoratori autonomi>.

SOCIETA' ESTINTE: RIMBORSI D'IMPOSTA

Sia i giudici della Suprema corte, sia l'Agenzia delle Entrate, sono concordi nel ritenere che, in caso di **estinzione della società**, laddove dovessero sussistere sopravvenienze attive (come, ad esempio, un credito IVA), si verifica un fenomeno successorio in capo ai **soci**, con la conseguenza che soltanto questi ultimi **<saranno legittimati all'esercizio dei diritti corrispondenti direttamente, senza condizioni e senza dover ricorrere alla nomina di un curatore speciale>** (Cassazio-

ne, sentenza n. 22863/2011 ed Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 77/E-2011). Dal momento che l'ente, **dopo la sua cancellazione**, non esiste più, risulta **improduttiva** di effetti la **domanda di rimborso** proposta dalla società stessa, in persona del suo **liquidatore**. Dopo la cancellazione della società, l'eventuale istanza di rimborso di un credito d'imposta deve quindi essere presentata all'Ufficio competente da **tutti gli (ex) soci**.

CONTRIBUTI PER STAMPI DA SOGGETTO NON RESIDENTE

Quando un soggetto residente percepisce un **contributo** per la produzione di uno stampo da un soggetto **non residente** (per poi produrre articoli commissionati da quest'ultimo), l'addebito <non imponibile> è consentito solamente al realizzo di entrambe le seguenti condizioni: - vi sia un **unico contratto** per la realizzazione dello stampo e la fornitura dei beni; - lo stampo, a fine lavorazione, sia **inviato al committente** o sia divenuto **inservibile** o sia **distretto**. Qualora non ricorrano le condizioni di cui sopra, il contributo può essere addebitato <fuori campo IVA art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972>, per **assistenza tecnico - operativa e di sviluppo** nella realizzazione dello stampo, e **prove di produzione**.

VERSAMENTI MODELLO UNICO 2016

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha comunicato l'emanazione di un decreto, che prevede la **proroga del termine per il versamento delle imposte** risultanti dal mod. UNICO/IRAP 2016, per i **soggetti interessati agli <studi di settore>**. La proroga dovrebbe riguardare anche i <minimi/forfettari>. I versamenti possono essere quindi effettuati: - **entro il 6.7.2016**, senza maggiorazioni; - tra il **7.7.2016** ed il **22.8.2016**, con la **maggiorazione dello 0,4%**. La proroga comprende **anche** il versamento del **diritto CCIAA 2016**. Rimane fissato al 16.6 ed al 18.7.2016 (in questo secondo caso, con la maggiorazione dello 0,4%) il pagamento delle imposte per i contribuenti non interessati dagli <studi di settore> (privati, soggetti ai parametri, ecc.). **Beneficiano della proroga anche:** - i soggetti che presentano cause di **esclusione/inapplicabilità** dagli <studi di settore>; - i **soci/asso-**

ciati di imprese interessate dagli <studi>; - i pagamenti delle imposte dovute dai soggetti che fruiscono della proroga (addizionali IRPEF, saldo IVA per i soggetti con la dichiarazione in forma unificata, **contributi previdenziali**, imposta sostitutiva per minimi e forfettari, cedolare <secca>, acconto 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE/IVAFE).

*

IL PROSSIMO 24 GIUGNO BALDI&PARTNERS NEWS NON USCIRA'

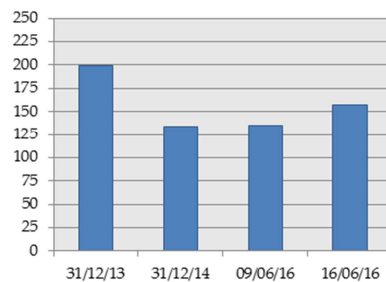
ARRIVEDERCI AL PRIMO LUGLIO

*

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	16/06/16	09/06/16
3 mesi	-0,268	-0,266
6 mesi	-0,162	-0,161
1 anno	-0,026	-0,018
CAMBI	16/06/16	09/06/16
Euro - USD	1,1174	1,1343
Euro - yen	116,65	120,72
SPREAD	16/06/16	09/06/16
Btp vs BUND 10 years	157,3	134,5

ANDAMENTO SPREAD



Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO